

RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge 8 marzo 2019, n. 20, recante “Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155”, prevedendo modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, denominato “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”.

Lo scopo dell'intervento normativo, che prende spunto dalle osservazioni e dalle proposte di miglioramento rappresentate dalle diverse categorie degli stakeholders coinvolti nella riforma del codice della crisi e dell'insolvenza e delle procedure concorsuali ad essa relative, nonché dai contributi di esperti del settore pubblicati successivamente all'emanazione del decreto legislativo n. 14 del 2019, è quello di apportare i miglioramenti ritenuti necessari alla disciplina disegnata per potenziare l'efficacia dei mezzi di soluzione delle crisi individuati, specialmente quella da sovra indebitamento ed eliminare le discrasie riscontrate.

Il provvedimento, inoltre, ha tenuto conto dell'aggiornamento della normativa dell'Unione europea realizzato con la direttiva UE 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, modificando la direttiva(UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) e operando secondo il principio di delega contenuto nella legge n. 155 del 2017.

Si segnala già in premessa, che dall'attuazione del presente decreto legislativo, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un intervento normativo teso all'efficientamento del nuovo impianto dettato dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, realizzato con l'apporto di modifiche ritenute necessarie per ottimizzare i livelli di funzionalità degli istituti previsti e rendere possibile lo svolgimento delle attività e degli adempimenti già contemplati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si assicura, infatti, che le modifiche introdotte dal provvedimento in esame, non sono suscettibili di determinare ricadute negative sulle spese di giustizia, potendosi confermare - a titolo meramente esemplificativo - che nelle ipotesi di erogazione dei compensi per prestazioni professionali richieste dagli organi delle procedure di cui all'articolo 2 del CCI o nelle ipotesi di nomina degli ausiliari prevista dall'articolo 216 CCI, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lett. a) del presente decreto, i relativi oneri sono posti ordinariamente a carico della procedura senza ulteriori aggravii per la finanza pubblica.

Al riguardo si specifica, altresì, che non esistendo allo stato attuale una statistica delle casistiche in cui si potrebbero verificare situazioni di incapienza delle procedure, ipotesi da considerare del tutto residuali, risulta difficile effettuare una valutazione - anche in via prudenziale - di eventuali riflessi sulle spese di giustizia.

Sempre nell'ottica di una più esaustiva valutazione di eventuali riflessi finanziari recati dal provvedimento, si conferma l'assenza di oneri e di effetti negativi sul gettito fiscale, con particolare riferimento alle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione ai creditori qualificati di cui all'articolo 15 CCI - come modificato dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto - evidenziando che la modifica delle soglie di rilevanza per le quali l'Agenzia delle Entrate è tenuta ad avvisare il debitore, secondo le modalità telematiche o in mancanza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, rileva esclusivamente ai fini della segnalazione della situazione di allerta e non modifica la procedura relativa agli ordinari versamenti fiscali e previdenziali. Stesse considerazioni possono essere ritenute valide anche per le disposizioni relative alle modifiche operate dall'articolo 9, comma 3, all'articolo 63 "Transazione e accordi su crediti contributivi" e dall'articolo 12, comma 6, all'articolo 80 "omologazione del concordato minore", non producendo le stesse effetti negativi sul gettito fiscale, atteso che nel primo caso è stata ripristinata l'impostazione accolta dall'articolo 182-ter della legge fallimentare così come ripresa dall'articolo 88 CCI senza possibili ricadute dal punto di vista finanziario, mentre nel secondo caso la possibilità di omologare il concordato minore da parte del giudice, in mancanza sia dell'adesione dell'amministrazione finanziaria, sia di quella degli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatoria, non incide sulle incombenze relative ai versamenti fiscali e contributivi da parte del debitore, ma risulta necessaria ai fini del raggiungimento della maggioranza dei creditori, e anche sulla base delle risultanze della relazione dell'OCC, ai fini della presentazione di una proposta di soddisfacimento conveniente per

l'amministrazione finanziaria e per gli enti gestori forme di previdenza o assistenza obbligatorie, rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il provvedimento si compone di quarantadue articoli che, con riferimento alla natura dell'attività di modifica apportata al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, si possono suddividere in quattro distinti gruppi a seconda che: a) eliminino refusi ed errori materiali; b) forniscano chiarimenti interpretativi del contenuto di alcune disposizioni; c) migliorino il coordinamento logico - giuridico dei diversi istituti; d) integrino la disciplina del codice per migliorare la funzionalità degli istituti.

Di seguito si analizzano gli articoli del provvedimento, illustrando le principali innovazioni introdotte e gli eventuali riflessi di natura economica - finanziaria.

Con l'articolo 1 del presente provvedimento, si interviene sull'articolo 2 "Definizioni" del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, precisando la nozione di crisi con il ricorso al più corretto parametro dello squilibrio economico - finanziario (lettera a); precisando il riferimento agli enti territoriali anziché locali (lettera b); escludendo, oltre che lo Stato, anche gli enti locali dalla definizione normativa di gruppo di imprese (lettera h); riscrivendo la stessa lettera h) al fine di rendere più fluido il testo, con la modifica della lettera p) eliminando, in tema di misure protettive, l'equivoco riferimento all'intervento del giudice non coerente con quanto indicato nell'articolo 54 del codice stesso, eliminando l'effetto ridondante della frase "per parti correlate ai fini del presente codice"(lettera l) e sostituendo la parola fase di allerta e di composizione con la parola procedimento di allerta e di composizione (lettera u).

L'articolo 2 del presente decreto integra la lettera d) dell'articolo 6 del codice specificando, in tema di prededucibilità dei crediti, che sono tali non solo quelli derivanti da attività negoziali autorizzate dagli organi della procedura (gestione del patrimonio del debitore e continuazione dell'esercizio dell'impresa), ma anche quelli derivanti da attività non negoziali degli organi preposti, purché connessi alle loro funzioni e quelli risarcitori derivanti da fatto colposo dei predetti organi.

L'articolo 3 migliora le disposizioni in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, intervenendo sugli articoli 12, 13, 14, 15 e 17. Si chiarisce al comma 4 dell'articolo 12 del codice, che l'esclusione dall'assoggettamento alle misure di allerta vale anche per le società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione, mentre si precisano con maggiore dettaglio gli elementi sintomatici della situazione di crisi dell'impresa attraverso una più puntuale formulazione dell'articolo 13 a partire dalla rubrica, al comma 2 dell'articolo 14 i revisori vengono accomunati ai sindaci quanto all'esonero dall'obbligo di segretezza, all'articolo 15, comma 2, lettera a) viene rideterminata la soglia di rilevanza per l'Agenzia delle Entrate dell'esposizione debitoria, prendendo come riferimento gli importi dell'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'IVA risultante dalle comunicazioni di liquidazione periodica IVA rapportato al volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente e inoltre al comma 3 dello stesso articolo si stabilisce che il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate deve effettuare l'avviso al debitore non deve superare i 60 giorni.

La disposizione in esame modifica l'articolo 17 in tema di nomina e composizione presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'apposito organismo collegiale (OCRI) che assiste il debitore nella procedura di composizione della crisi, in coerenza con i principi di delega. Gli ulteriori interventi rispondono all'esigenza di consentire l'avvio del procedimento anche nei casi di inerzia del debitore o dell'associazione di categoria o nei casi in cui non esista un'associazione rappresentativa del settore cui appartiene il debitore e superano la lacuna normativa con l'inserimento dell'impresa agricola tra le imprese minori, per le quali il procedimento di composizione assistita della crisi si svolge dinanzi all'OCC, al quale in questi casi spettano tutti i compiti e tutti i poteri propri dell'OCRI.

Da ultimo, si interviene in tema di obblighi di segnalazione da parte del referente dell'OCRI inserendo fra i destinatari della segnalazione non solo gli organismi di controllo societari, ma anche i revisori contabili e la società di revisione e precisando che il referente, in caso di inerzia o mancato adempimento da parte di uno dei componenti del collegio degli esperti all'espletamento dei propri compiti, ne dà segnalazione tempestivamente ai soggetti designati ai sensi del comma 1 lettere a), b), e c) del presente articolo, che provvedono alla designazione di un nuovo esperto in sostituzione di quello inerte o inadempiente.

L'articolo 4 interviene sugli articoli 19, commi 1 e 2, apportando migliorie sotto il profilo lessicale e perfezionando le attività istruttorie assolve dall'OCRI attraverso l'acquisizione di tutti i documenti utili dal debitore, sull'articolo 20 comma 2, rendendo più snello il procedimento relativo alle misure protettive con l'assegnazione della competenza al giudice designato per la trattazione dell'istanza anziché al tribunale, sull'articolo 21, comma 1 da un punto di vista lessicale sostituendo la parola "situazione" con quella più precisa di "stato" e infine all' articolo 22, comma 1, viene inserita una ulteriore previsione di casi in cui è necessario segnalare al pubblico ministero lo stato di insolvenza del debitore che integra e precisa lo scopo della norma. Inoltre, si prevede l'introduzione del comma 5, con il quale si sottolinea comunque la preminenza data alla procedura di composizione assistita della crisi: motivo per cui il tribunale che sia investito da soggetti diversi dal debitore della domanda di apertura della liquidazione giudiziale non può disporre sulla medesima se prima non sono decorsi i termini fissati dal citato articolo 19 per permettere la suddetta composizione. Al contempo, per non vanificare l'eventuale decorso di tempi procedurali, si permette un'accelerazione dell'eventuale procedura di liquidazione giudiziale consentendo al tribunale di compiere le attività istruttorie ritenute necessarie ai fini della successiva trattazione del procedimento, qualora la composizione assistita abbia esito negativo.

L'articolo 5 contiene una mera modifica testuale, anticipando la parola "euro" alla cifra (2.000.000) relativa al limite massimo del danno cagionato.

L'articolo 6 interviene sugli articoli 33 e 35 del CCI prevedendo, nel primo articolo, che qualora sia cessata l'attività d'impresa (e sia, quindi, avvenuta la cancellazione dal registro delle imprese) anche la domanda di accesso alla procedura di concordato minore è inammissibile. Nell'articolo 35, invece, in linea con lo spirito della legge delega e con le nuove denominazioni utilizzate nel CCI, il termine "concorsuale" riferito alla liquidazione, è sostituito con i termini "controllata o giudiziale".

L'articolo 7 apporta modifiche agli articoli 38, 39, 41,43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54 e 55 del D. Lgvo 14/2019. Per quanto concerne l'articolo 38, totalmente riscritto, è precisato che il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Inoltre, al fine di adeguarsi alla regola generale dettata dall'art. 570,

comma 3 c.p.p., è consentito, anche nei procedimenti d'impugnazione relativi alla composizione della crisi di cui si sta discutendo, al rappresentante del pubblico ministero che è intervenuto nel corso del giudizio di primo grado di partecipare al successivo grado di giudizio in qualità di sostituto procuratore generale presso la corte di appello, nel caso in cui il procuratore generale lo ritenga opportuno al fine di garantire la valorizzazione delle conoscenze già acquisite nel grado di giudizio precedente.

Relativamente all'articolo 39, si rappresenta che in esso vengono meglio specificati quali siano gli obblighi che il debitore, il quale chieda di accedere ad una procedura di regolazione della crisi, deve assolvere, in termini di produzione di documenti da allegare alla domanda (dichiarazioni IRAP ed annuali IVA) ed è necessario indicare il domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti e personali negli elenchi nominativi, allo scopo di facilitare gli adempimenti posti a carico degli organi della procedura. Inoltre, il debitore deve fornire l'elenco in formato digitale degli atti di straordinaria amministrazione espletati, che devono coincidere con quelli elencati all'articolo 94, comma 2 del codice. Così anche i documenti che devono essere presentati dal debitore nell'ambito della procedura di apertura della liquidazione giudiziale, di cui all'art. 41, comma 4 del CCI, sono puntualmente indicati nella lettera della disposizione senza operare il rinvio all'articolo 39 del testo normativo.

In relazione alla modifica di cui all'art. 43, il nuovo comma 2 precisa che il tribunale pronuncia l'estinzione della procedura liquidando le spese di giudizio solo su istanza di parte, altrimenti è lasciato spazio agli accordi stragiudiziali.

Riguardo all'articolo 44, si rappresenta che la modifica al comma 1, lettera a), è tesa a precisare quale sia il termine fissandolo in un range compreso fra trenta e sessanta giorni – prorogabili per ulteriori sessanta giorni - per il deposito da parte del debitore della documentazione a corredo della proposta di concordato preventivo in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, mentre riguardo al comma 4 si introduce una deroga alla regola generale dell'obbligatorietà della nomina del commissario giudiziale in caso di liquidazione giudiziale. Tale deroga consiste nella possibilità, o meglio nella valutazione discrezionale del tribunale, di nominare un commissario giudiziale in caso di accesso al giudizio di omologazione di accordi di

ristrutturazione. In questo modo, la valutazione del tribunale, già prevista dal sesto comma dell'articolo 161 del r.d. n.267 del 1942, è diretta ad assicurare una più pregnante vigilanza sull'attività del debitore qualora l'esigenza di tutelare l'interesse dei creditori lo richieda.

L'appunto sull'articolo 47 è relativo a escludere il termine "giuridica", palesemente pleonastico se posto in relazione ai requisiti necessari per l'ammissibilità alla proposta al concordato preventivo. Stessa cosa vale anche riguardo all'articolo 48, in cui il suddetto termine è espunto al comma 3, mentre con riferimento al comma 1 si precisa che il dissenso dei creditori riguardo all'omologazione del concordato preventivo o ai piani di ristrutturazione deve essere fornito espressamente. Qualora, poi, sia stato nominato il commissario giudiziale, il tribunale investito della domanda di omologazione deve acquisirne il parere e, infine, è data la possibilità di omologare i predetti accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo, non solo in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria, ma anche in mancanza della stessa adesione da parte degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando tale adesione risulti determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui al comma 1 degli articoli 57, 60 e 109 del C.C.I. e conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Le modifiche all'articolo 49 tengono conto degli interventi sull'articolo 39 riguardo alla puntuale precisazione dei documenti contabili che il debitore deve depositare, mentre la modifica del comma 5 dell'articolo 50 riporta i termini per la proposizione del reclamo avverso il provvedimento di rigetto della liquidazione giudiziale, in quelli previsti "ordinari", così garantendo maggiore tutela al diritto di difesa. Diritto che è tutelato anche con la modifica all'articolo 51, comma 14, prevedendo che la sentenza della corte di appello che ha respinto il reclamo presentato alla stessa corte in sede di impugnazione della sentenza del tribunale (di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione o di apertura della liquidazione giudiziale) possa sospendere l'efficacia della sentenza pronunciata dal medesimo organo giudiziario qualora ricorrano "gravi e fondati motivi" secondo quanto prescritto all'articolo 52 del CCI, derogando, pertanto, alla regola generale della sospensione dell'efficacia del provvedimento in caso di presentazione di ricorso per cassazione, ma mantenendo, nei casi più critici, le maggiori garanzie di tutela del diritto del debitore.

In relazione all'articolo 54, è precisato il tenore e la portata della stessa disposizione. In particolare, i precedenti commi 4 e 5 hanno trovato unificazione nel nuovo comma 4, secondo cui le misure protettive (vale a dire la impossibilità di iniziare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore da parte dei creditori per titolo o causa anteriore) possono essere richieste dal debitore che ha presentato istanza di accesso alle procedure di allerta per condurre a termine le trattative in corso. Il giudice, nell'accordare la misura protettiva, deve stabilirne la durata, che non può superare il termine di mesi tre come stabilito dall'articolo 20, comma 3 CCI. Le suddette misure protettive, inoltre, conservano efficacia anche qualora il debitore, che nel corso delle trattative aveva preannunciato una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione presenti invece una domanda per di concordato preventivo e viceversa.

La modifica all'articolo 55, prevista al comma 2, equipara il procedimento da adottare nei casi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 54 riguardo alle misure cautelari e le misure protettive. Inoltre, è specificato che il decreto con il quale il tribunale ha provveduto in merito alle misure, è reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCI e che la durata massima delle misure è di quattro mesi. La Corte di appello è chiamata a decidere riguardo all'adozione delle misure cautelari e protettive in relazione al reclamo presentato avverso la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, ed in relazione al reclamo avverso il provvedimento di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, ripristinando l'originaria versione del comma 5 dell'art. 55.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 56 dedicato agli Strumenti negoziali stragiudiziali ampliando i contenuti del piano attestato di risanamento, con l'indicazione ora necessaria dell'elenco dei creditori estranei (comma 2, lettera d), del piano industriale unitamente ai suoi effetti finanziari (comma 2, lettera g). Inoltre il nuovo comma 4, stabilisce che oltre al piano possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore anche l'attestazione del professionista indipendente circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano e gli accordi conclusi con i creditori.

L'articolo 9 modifica l'articolo 57 in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti precisando che al relativo piano debbano essere allegati i documenti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 39, e sopprimendo la parola giuridica al comma 4, chiarisce che l'attestazione del professionista

indipendente attiene solo alla fattibilità economica. Inoltre, la disposizione in esame interviene sull'articolo 61, comma 2, lettera b) eliminando il requisito della misura significativa o prevalente per la richiesta soddisfazione dei creditori dal ricavato della continuità aziendale; riformula il testo dell'articolo 63, eliminando l'equivoco generato dal riferimento fiscale della transazione e sopprimendo sia nella rubrica sia ai commi 2 e 3 la parola "fiscale", poiché l'accordo di ristrutturazione dei debiti può avere ad oggetto anche i crediti per contributi obbligatori di natura previdenziale, assistenziale e assicurativa e sostituendo la parola sessanta con novanta, e precisando che il contenuto della proposta del debitore ai creditori istituzionali consiste nel pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori. Infine, si evidenzia una contrazione dei termini (da 90 a 60 giorni) decorsi i quali, senza che il contribuente abbia eseguito integralmente i pagamenti concordati ai creditori istituzionali, la transazione è risolta di diritto. Trattasi di un vantaggio benché contenuto, per il creditore pubblico, che può avvalersi della risoluzione dell'accordo senza accumulare arretrati in misura eccessiva.

L'articolo 10 modifica l'articolo 65 in tema di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, sopprimendo la previsione contenuta nel comma 4 secondo la quale la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

L'articolo 11 apporta modifiche agli articoli 67, 68, 69, 70 e 71 del D. Lgvo 14/2019 concernenti il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

In particolare, all'articolo 67 si specifica che la proposta del consumatore per la ristrutturazione dei debiti può prevedere un soddisfacimento non solo parziale, ma anche differenziato dei crediti, all'articolo 68 si precisa che in assenza di un OCC nel circondario del tribunale competente la scelta del professionista da nominare è attribuita al Presidente del tribunale competente o a un giudice da lui delegato che lo individua ove possibile (vale a dire quando nel circondario del tribunale competente vi siano soggetti iscritti all'albo dei gestori) tra gli iscritti nell'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.

L'intervento sul comma 2 dell'articolo 69 individua quale condizione soggettiva ostativa per il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, l'impossibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta, togliendo il riferimento alle cause di inammissibilità derivanti da comportamenti dolosi del debitore.

Sull'articolo 70 si interviene precisando che tra le misure che il giudice può adottare per conservare l'integrità del patrimonio del debitore/consumatore in sede di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, vi può essere anche il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non previamente autorizzati.

L'articolo 71 in materia di esecuzione del piano è riformulato integralmente ponendo l'accento sulla necessità che le operazioni avvengano con la massima trasparenza e si perseguano i migliori risultati possibili, in particolare, le vendite e le cessioni, quando previste dal piano, possono realizzarsi tramite procedure competitive anche con l'utilizzo di soggetti specializzati, sempre sotto il controllo dell'OCC, sulla base di stime effettuate da operatori esperti. Vengono inserite disposizioni che prevedono che il giudice cancelli i vincoli esistenti sui beni liquidati in esecuzione del piano, e che i creditori concorrenti non siano pregiudicati da atti o pagamenti posti in essere dal debitore in violazione del piano. Viene correttamente sostituito il rendiconto con la relazione finale, atto che l'OCC deve presentare al giudice per l'approvazione.

Infine, viene inserita la previsione secondo la quale nella liquidazione del compenso dell'OCC il giudice tiene conto dell'attività svolta dallo stesso secondo profili di diligenza, anche nei casi in cui non sia possibile attuare il piano per cause indipendenti dalla condotta dello stesso OCC.

La modifica sull'articolo 72 stabilisce, al comma 4, l'obbligo di presentazione della relazione finale da parte dell'O.C.C., mentre al comma 5 si prevede che sulla richiesta di revoca dell'omologazione del piano il giudice provveda con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51, anziché al 50 del CCI.

L'articolo 12 apporta miglioramenti alle disposizioni in materia di concordato minore, intervenendo sugli articoli 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81 e 82. Il comma 3 dell'articolo 74, dispone, infatti, l'obbligatorietà della formazione di classi di creditori titolari di garanzie prestate ai terzi, in analogia con il modello del concordato maggiore, al fine di dare certezza al diritto dei creditori e di permettere agli stessi, grazie alle informazioni possedute, di effettuare una scelta più consapevole sulla convenienza della proposta di concordato minore presentata dal debitore e al fine di un trattamento diversificato fra creditori che vantano crediti garantiti e quelli non garantiti utile per l'adozione del piano di ristrutturazione.

L'articolo 75 allinea il contenuto della documentazione che il debitore deve allegare alla proposta di concordato minore, rinviando per il dettaglio a quanto già specificato nella relazione tecnica al riformulato articolo 39 (dichiarazioni IRAP, dichiarazioni annuali IVA, domicilio digitale dei creditori, atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2 CCI).

Per quanto riguarda la modifica dell'articolo 76, riproduce lo stesso modello dell'articolo 68, di cui si è già detto sopra, vale a dire che in assenza di un OCC nel circondario del tribunale competente la scelta del professionista da nominare è attribuita al Presidente del tribunale competente o a un giudice da lui delegato che lo individua ove possibile tra gli iscritti nell'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.

Con l'intervento sull'articolo 78, si precisa che il decreto con il quale il giudice, se vi sono i presupposti di ammissibilità della domanda, dichiara aperta la procedura di concordato minore, non è soggetto a reclamo.

L'articolo 79 al comma 1 stabilisce che, nelle ipotesi di unico creditore titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza dei crediti ammessi al voto è stata raggiunta la maggioranza per teste dei voti espressi dagli stessi creditori votanti. Stabilisce altresì, che in presenza di diverse classi di crediti ammessi al voto, in linea con la modifica operata all'articolo 74 del CCI, la maggioranza per l'approvazione del concordato minore deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi, mentre al comma 2 vengono meglio specificate le categorie di soggetti esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze, in particolare i creditori in conflitto di interessi. Al comma 4 invece, si inserisce

la possibilità di derogare, in virtù di un patto espresso, al principio generale di estensione degli effetti del concordato minore ai soci illimitatamente responsabili.

L'intervento sull'articolo 80 riguarda, innanzitutto, la modifica del comma 3, con l'inserimento della previsione che consente l'omologa del concordato minore da parte del giudice oltre che in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria anche in mancanza della medesima adesione da parte degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando la stessa sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al precedente articolo 79 nonché quando la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Inoltre, con la sostituzione del comma 4, si riproduce nell'ambito dell'omologazione del concordato preventivo, la stessa modifica operata all'art. 69 con l'articolo 11 del presente provvedimento, alla quale si rinvia per maggiori dettagli.

Il comma 1 dell'articolo 81 disciplina in maniera più concreta, anche in aderenza con quanto stabilito al riformulato art. 71, le procedure di esecuzione del concordato preventivo, lasciando ferma la competenza generale e la vigilanza dell'esecuzione all'OCC, prevedendo tuttavia che il debitore possa provvedere alla vendite e alle cessioni, se previste nel piano, tramite procedure competitive anche con l'utilizzo di soggetti specializzati, sempre sotto il controllo dell'OCC, sulla base di stime effettuate da operatori esperti, fatte eccezione per i beni di modesto valore, assicurandone la massima pubblicità, informazione e partecipazione degli interessati. Al successivo comma 2 vengono autorizzati dal giudice lo svincolo delle somme e la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, di trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, comprendendo anche la trascrizione del decreto di apertura del concordato preventivo come disciplinato dall'articolo 78, comma 2 lettera b), mentre al comma 3 viene evidenziata l'inefficacia dei pagamenti o degli atti dispositivi posti in essere in violazione del piano rispetto ai creditori anteriori rispetto alla pubblicazione del decreto secondo le modalità di cui all'articolo 78, comma 2 lettera a), al successivo comma 4 viene sostituito l'improprio riferimento al rendiconto con la previsione più corretta di deposito di una relazione finale sull'esecuzione del piano da parte dell'OCC. Al comma 5 si interviene per chiarire che la proroga del termine assegnato dal giudice per l'esecuzione di atti necessari al compimento del piano può essere formulata dal debitore tramite

l'O.C.C. Il nuovo comma 6, infine, al fine di non escludere il diritto dell'OCC al compenso, nei casi in cui non sia possibile attuare il piano concordatario omologato per cause indipendenti dalla condotta dello stesso OCC, prevede di attribuire al giudice ai soli fini della liquidazione del compenso la valutazione dell'attività svolta dall'OCC in termini di diligenza.

L'articolo 82 disciplina la revoca dell'omologazione da parte del giudice, non solo nei casi previsti al comma 1, ma anche nei casi di mancata esecuzione integrale, anche a seguito della previsione di cui al comma 5 dell'art. 81 sopra trattato, di non attuazione del piano e di impossibilità di modifica del piano. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale da parte dell'O.C.C.

Per quanto concerne l'articolo 83, infine, è stato soppresso qualsiasi riferimento alla "risoluzione", essendo quest'istituto eliminato dalla disciplina del concordato minore.

L'intervento sugli articoli 84, 86, 87, 88 e 91, attuato attraverso la riformulazione dell'*articolo 13*, persegue finalità di trasparenza e chiarezza prevenendo contrasti interpretativi e fornendo precisazioni in ordine alle nozioni di continuità aziendale e di prevalenza nell'ambito del concordato preventivo. Al comma 1 dell'articolo 84, infatti, si definiscono i due diversi tipi di continuità aziendale, diretta in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato e indiretta, se prevista dal piano, gestita da soggetto diverso del debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società o altro titolo ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente al deposito del ricorso. Il comma 3 stabilisce che in caso di concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. Lo stesso comma 3 nella nuova riformulazione chiarisce il concetto di prevalenza in termini più puntuali, evidenziando che la sussistenza di ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano dovrà derivare da un'attività di impresa alla quale sono dedicati almeno la metà della media dei lavoratori in forza nei due esercizi precedenti il deposito del ricorso.

L'intervento sull'articolo 86 supera le incertezze interpretative derivanti dalla precedente formulazione testuale stabilendo che la moratoria per il pagamento dei crediti nel concordato in

continuità aziendale non possa superare due anni dalla omologazione del piano, realizzando così un contingentamento dei tempi.

In tema di piano di concordato, nel modificato articolo 87 si precisa che lo stesso deve contenere anche il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario in modo da rendere più facilmente verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell'attestazione che lo accompagna.

Sono di carattere lessicale gli interventi sull'articolo 88 per rendere più fluida la lettura. A titolo esemplificativo si evidenzia la sostituzione delle parole "fiscali o previdenziali" con le parole "tributari o contributivi" e il passaggio dall'uso del singolare al plurale con riferimento agli uffici competenti al deposito della proposta.

L'intervento sull'articolo 91 specifica che la pubblicità diretta all'acquisizione di offerte concorrenti è disposta dal tribunale o dal giudice delegato esclusivamente nei casi in cui il piano di concordato comprenda già un'offerta irrevocabile di affitto o acquisto dell'azienda o di rami d'azienda o di specifici beni.

L'articolo 14 estende l'applicazione dell'articolo 125 del CCI, riservato al curatore, al commissario giudiziale disciplinato dall'articolo 92 stesso codice, in tal modo si specifica che la nomina dovrà avvenire nel rispetto degli articoli 356 e 358.

L'articolo 15 apporta modifiche alla disciplina degli articoli 94, 97 e 99 in materia di effetti della domanda di concordato preventivo. Con gli interventi sul primo articolo, si prevede che il giudice delegato possa autorizzare, prima dell'omologazione del concordato, atti di straordinaria amministrazione solo dopo aver sentito il commissario giudiziale e che, nel caso si debba procedere con urgenza all'alienazione o all'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni, il tribunale autorizzi di procedere in deroga alle disposizioni in termini di pubblicità e di ricorso alle procedure competitive solo per evitare che l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento possa essere irrimediabilmente compromesso. L'eccezionalità della procedura si accompagna alla necessità di dare adeguata comunicazione del provvedimento autorizzativo e del compimento degli atti compiuti di conseguenza ai creditori al fine di consentire la loro eventuale contestazione.

L'articolo 97 è stato interamente riscritto al fine di potenziare la funzionalità dell'istituto del concordato. E' stata ripristinata, come era nel regime della legge fallimentare, l'inefficacia di patti che autorizzino il recesso o consentano lo scioglimento di contratti pendenti al momento del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo. E' poi inserita la norma che sancisce il divieto di richiesta, al debitore che ha presentato istanza di sospensione o di scioglimento, dell'adempimento delle prestazioni dovute nelle more della decisione del tribunale sull'istanza di sospensione o scioglimento di cui sopra, così come non si può far valere la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni venute a scadenza dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.

Inoltre si stabilisce in modo esplicito, dirimendo i dubbi interpretativi sorti, che anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 dell'art. 97. Ciò vuol dire che l'erogazione delle somme a titolo di anticipo sul credito vantato, da parte del finanziatore, non esaurisce le obbligazioni a suo carico tra le quali rimane quella principale di procedere alla riscossione dei crediti del finanziato; pertanto, fino a quando l'attività di riscossione non sia stata ultimata, il contratto deve considerarsi pendente.

Si è previsto che, in tal caso, il finanziatore abbia diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni dal medesimo effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e la notificazione del provvedimento che ha autorizzato lo scioglimento.

Le modifiche apportate all'articolo 99 sono dirette a reintrodurre il principio già vigente con la legge fallimentare (art. 182-quater, comma 2) secondo il quale le previsioni dai commi dall'1 al 4 del citato articolo (relative alla possibilità concessa al debitore di chiedere finanziamenti funzionali all'esercizio dell'attività aziendale, per qualsiasi scopo - finanche allo scopo liquidatorio - previa autorizzazione del tribunale e sentito, nel caso, il commissario giudiziale) si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione di debiti. Ciò vale quando i finanziamenti sono previsti dal piano di ristrutturazione e purché la prededuzione sia

espressamente disposta nel provvedimento di ammissione al concordato preventivo o di omologa dell'accordo di ristrutturazione.

Le disposizioni sopra descritte sono di natura procedurale, ma scandiscono tempistiche e dettano misure di gestione della crisi e dell'insolvenza tali da assicurare il maggior soddisfacimento possibile dei crediti vantati dalle varie categorie e classi di creditori ancor prima della successiva fase di divisione della massa attiva del patrimonio del debitore.

L'articolo 16 interviene sugli articoli 105 e 106 del CCI. Innanzitutto, all'art. 105 è reinserita la regola contenuta all'art. 172 della legge fallimentare di trasmissione delle relazioni del commissario giudiziale anche al pubblico ministero, coinvolgendo l'organo inquirente in tutto il procedimento, in linea con la previsione di dall'art. 40, comma 3 che vuole il p.m. coinvolto in tutte le verifiche svolte dal commissario giudiziale sin dal momento di deposito della domanda di accesso alla procedura.

Invece, la modifica all'art. 106 riguarda in primo luogo la sostituzione nel primo comma del riferimento normativo all'art. 49, comma 2 con il riferimento all'art. 44, comma 2 e in secondo luogo l'espressa previsione concernente la conseguenza del mancato versamento della somma dovuta dal debitore ai sensi dell'art. 47, comma 1 lettera d) del CCI, consistente nella revoca del decreto di apertura del concordato preventivo. Tale revoca è sancita "de plano" nel caso siano accertati atti commessi in frode dei creditori.

L'articolo 17 fissa meglio le scansioni temporali relative alle comunicazioni nel procedimento di votazione dei creditori disciplinato dall'art. 107, comma 6, nonché quella inerente le comunicazioni di cui al comma 7, riguardanti l'eventuale insorgenza di contestazioni relative alla legittimazione al voto e sull'ammissibilità delle proposte concorrenti: ciò al fine di fornire maggiori garanzie agli interessati per far valere le loro ragioni in sede di impugnazione. Anche la modifica all'articolo 108 è diretta al medesimo scopo e serve ad ammettere provvisoriamente al voto i crediti contestati, ma senza che l'ammissione pregiudichi l'esistenza dei crediti stessi o la loro collocazione. La regola prevista all'art. 107, comma 7 si estende al caso in esame, per il quale la decisione del giudice delegato sull'ammissione al voto di un creditore è comunicata ai soggetti interessati secondo le scadenze temporali fissate nella disposizione appena citata. Qualora, invece, manchi un provvedimento del

giudice delegato, il diritto dei creditori di contestare l'ammissione al voto di un credito è fatto salvo dalla possibilità, loro concessa, di proporre opposizione all'omologazione del concordato preventivo.

L'articolo 18 interviene sugli articoli 114, 118 e 119 del D.lgs. 14/2019. Con il primo intervento si modifica il comma 2 dell'articolo 114, stabilendo che ai liquidatori nominati nell'ambito del concordato per cessione di beni, si applichi anche la previsione di cui all'articolo 125 del CCI, che disciplina la nomina del curatore subordinandola all'osservanza delle disposizioni degli artt. 356 (iscrizione all'albo) e 358 (requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure).

Quanto alla modifica operata sull'articolo 118 si specifica che la procedura di nomina dell'amministratore giudiziario deve essere comunicata, a cura della cancelleria, entro cinque giorni all'ufficio del registro delle imprese. Mentre, la precisazione di cui all'art. 119, comma 1, è di natura lessicale e tecnica, con la sostituzione del termine "richiesta" di risoluzione del concordato per inadempimento, con "istanza" di uno o più creditori. In ultimo, al comma 7 dello stesso art. 119, è chiarito che l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone la risoluzione del concordato preventivo, ad eccezione del caso in cui lo stato di insolvenza derivi da debiti sorti in tempo successivo al deposito della domanda di apertura del concordato stesso.

L'articolo 19 interviene in tema di liquidazione giudiziale e nell'ambito dei poteri ed adempimenti del curatore, ricollegandosi ad una serie di adempimenti ed obblighi che gravano sul curatore, secondo previsioni in vigore nella legge fallimentare di cui al R.D. 267 del 1942. Pertanto, in ordine all'articolo 125, l'inserimento del termine "già" sottolinea la circostanza che il registro nazionale contenente le nomine dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali, è presente presso il Ministero della giustizia ed è quello istituito dalla legge fallimentare precedente, la 267/1942 e successive modificazioni. Stessa precisazione è da farsi per l'articolo 128 e riguarda la nomina dei difensori che "spetta al curatore" secondo quanto previsto dalla suddetta legge fallimentare. Così vale anche per le modifiche all'art. 130, in cui si richiamano le norme dell'articolo 198, comma 2 relative all'onere da parte del debitore di redigere e presentare il bilancio dell'ultimo esercizio e, soltanto, in via sussidiaria, il curatore nel caso in cui il debitore non vi abbia ottemperato e, infine, al comma 4 si prevede che detto bilancio venga allegato alla relazione del curatore insieme al rendiconto di gestione.

L'articolo 20 interviene sugli articoli 166 e 170 del CCI. Riguardo al primo articolo, si specificano le cause di eccezione dell'applicabilità dell'azione revocatoria fallimentare, eliminando il requisito della "consistenza" dell'esposizione debitoria alla lettera b) del comma 3 in quanto di difficile parametrizzazione, mentre la seconda modifica riguarda un elemento lessicale di mera forma.

La modifica all'articolo 170, con l'aggiunta del secondo comma, è stata necessaria al fine di riaffermare il principio già contenuto nell'articolo 69-bis della legge fallimentare, relativo alla decorrenza degli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori, stabilendo che tali termini decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di accesso ad una procedura concorsuale a cui segue l'apertura della liquidazione giudiziale.

L'articolo 21 interviene sull'articolo 189 CCI. In particolare, vengono riformulati i commi 5 e 9, con l'intento di specificare che le dimissioni del lavoratore subordinato nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro in pendenza della procedura di liquidazione giudiziale - nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, cioè fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica al lavoratore di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso - devono considerarsi rassegnate "per giusta causa", salvo i casi di ammissione del lavoratore stesso ai trattamenti previsti dal D.lgs. 148/2015 in tema di ammortizzatori sociali. Al comma 9, inoltre, si precisa che il rapporto subordinato durante l'esercizio dell'impresa del debitore da parte del curatore, prosegue salvo che il curatore non intenda sospenderlo oppure proceda al licenziamento secondo la vigente disciplina laburistica.

L'articolo 22 apporta modifiche agli articoli 197 e 198 del Codice. Nel caso dell'art. 197, solo lessicali, sostituendo il riferimento alla sentenza dichiarativa di fallimento con il riferimento corretto alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Per quanto riguarda l'art. 198, è ribadito l'obbligo del debitore di redigere il bilancio dell'ultimo esercizio nei trenta giorni dall'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, mentre il curatore interviene assolvendo all'incombenza solo in caso di inadempimento del debitore ovvero è tenuto ad apportarvi le rettifiche necessarie. Infine, la disposizione precisa che i liquidatori non sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 2490 c.c. (redazione e presentazione dei bilanci in fase di liquidazione giudiziale) in coerenza con quanto

previsto dal nuovo articolo 2484 c.c. - introdotto dall'art. 380 del D.lgs. 14/2019 - che pone tra le cause di scioglimento della società anche la liquidazione giudiziale.

L'articolo 23 interviene sugli articoli 200, 205 e 207 del CCI. Le modifiche operate sugli articoli 200 e 205 hanno la finalità di accrescere le prospettive di soddisfacimento dei creditori. In entrambi i casi, infatti, il curatore deve comunicare - tramite posta elettronica certificata o raccomanda - con le modalità prescritte ai creditori, oltre alle informazioni utili per la presentazione della domanda di ammissione al passivo, anche la possibilità loro concessa, di chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, ai sensi dell'art. 232, comma 4 CCI. Inoltre, si prevede che il curatore, nel comunicare l'esito del procedimento di accertamento del passivo, comunichi anche le concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali. *Tali adempimenti spettanti al curatore e a carico della procedura nel suo insieme, comportano uno snellimento di attività ed una contrazione dei tempi di definizione del procedimento con migliore soddisfazione degli aventi diritto e benefici in termini di costi per la finanza pubblica*

Per quanto attiene l'intervento sul comma 10 dell'articolo 207, si inserisce il richiamo all'articolo 181 c.p.c. in aggiunta al rimando già previsto all'articolo 309 c.p.c. rendendo più completa la disciplina da applicare nel procedimento di impugnazione, in caso di mancata comparizione delle parti. *Trattasi di una modifica di natura procedurale tesa a rendere più lineare lo svolgimento del procedimento in esame.*

L'articolo 24 modifica l'art. 211 comma 2, eliminando la parte in cui si prevedeva che dall'interruzione dell'attività d'impresa potesse derivare un grave danno. Il tribunale, quindi, potrà autorizzare il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa ponendo come unico limite il mancato pregiudizio dei creditori, che dalla prosecuzione, al contrario, potranno conseguire il miglior soddisfacimento dei crediti vantati.

L'articolo 25, interviene sull'articolo 216 CCI, per meglio precisare le modalità di attuazione del provvedimento di liberazione degli immobili, tenendo conto delle procedure modificate alla luce dell'introduzione del portale dei servizi di vendita pubblica con modalità telematiche fornito dal Ministero della giustizia.

Si segnala, al riguardo che il giudice delegato acquista un ruolo centrale in questi casi, poiché allo stesso è attribuito il potere di ordinare la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore (salvo che si tratti della sua abitazione) o da terzi in forza di titolo non opponibile alla procedura, o meglio al curatore che ha il compito di attuarlo. Il giudice delegato, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., può avvalersi dell'ausilio della forza pubblica e nominare ausiliari, *i cui compensi sono liquidati ai sensi dell'articolo 161, terzo comma delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.*

Qualora nei beni immobili soggetti ad ordine di liberazione si trovino beni mobili, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio o al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnando un termine, non inferiore a trenta giorni, per espletare l'adempimento. Nel caso in cui i beni ed i documenti non vengano asportati, il curatore ne dispone lo smaltimento o la distruzione, *con spese a carico della stessa procedura.*

Si segnala la disposizione contenuta nel **comma 6** che prevede che tutte le vendite avvengano con l'utilizzo del portale delle vendite pubbliche sotto il controllo del giudice delegato, con possibilità concessa agli interessati di esaminare i beni in vendita nel termine di quindici giorni dalla richiesta rivolta esclusivamente al curatore o ad altro professionista delegato alla vendita.

Da notare la novità della previsione inserita nel **comma 9**, che stabilisce che entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o di liquidazione mediante deposito nel fascicolo informatico.

Si evidenzia che il portale delle vendite pubbliche è già pienamente operativo - come desumibile dal decreto ministeriale 5 dicembre 2017 del Ministero della giustizia che attesta la piena funzionalità dello stesso in conformità delle norme - e che le modalità di funzionamento ed aggiornamento dello stesso sono stabilite già nella legge istitutiva, risultando evidente che non è suscettibile di generare nuovi oneri a carico della finanza, in quanto gli stessi sono già quantificati e autorizzati con il D.L. 59/2016, cui si rinvia.

Si rappresenta lo snellimento delle procedure di vendita dettate da un contingentamento dei termini procedurali, la loro maggiore trasparenza e legalità.

L'articolo in esame prevede, inoltre, che ai fini statistici e ai fini della trasparenza del sistema, la classificazione e l'elaborazione dei dati e delle relazioni di stima sia a cura del Ministero della giustizia, nonché la loro pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche.

L'articolo 26 modifica il comma 8, dell'articolo 234, con l'inserimento dell'esplicito richiamo all'articolo 233, comma 2, primo periodo, con il quale si prevede che il curatore proceda - nell'eventualità che la liquidazione giudiziale si chiuda con la ripartizione dei crediti per l'intero ammontare, o in caso di estinzione o di pagamento integrale dei creditori e delle spese da soddisfare in prededuzione - a convocare l'assemblea dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione degli argomenti richiesti dal numero di soci qualificati come indicati dal citato primo periodo del comma 2 dell'articolo 233. Si tratta di una disposizione di coordinamento e di miglioramento della procedura.

L'articolo 27 interviene sull'articolo 240, comma 1, con una precisazione in merito alla tipologia di debitore ovvero debitore di società cui egli partecipi o di società sottoposte a comune controllo in riferimento alla proposta di concordato presentata e testualmente sull'articolo 246 in tema di efficacia del decreto di omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale sostituendo l'erroneo richiamo all'articolo 206 con il corretto riferimento all'articolo 245 che disciplina le opposizioni all'omologazione.

Ancora carattere testuale e letterale hanno le modifiche realizzate **dall'articolo 28**, la prima corregge l'erroneo rinvio, previsto nel comma 1 lettera c) dell'articolo 255, al settimo comma dell'articolo 2476 c.c. con l'esatto riferimento al comma ottavo, mentre la seconda sull'articolo 262 realizza il necessario allineamento letterale sostituendo i termini "attivo fallimentare" con "attivo della liquidazione giudiziale" ed infine sull'articolo 264, comma 2, si precisa che le decisioni prese dal curatore in forza dell'attribuzione dei poteri propri dell'assemblea dei soci attribuitegli in base al programma di liquidazione, se non sono in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo dinanzi al giudice delegato e non al tribunale.

L'articolo 29 opera modifiche agli artt. 268-270-273 e 276, nell'ambito delle disposizioni in tema di liquidazione controllata del sovraindebitamento.

In particolare è stato interamente sostituito l'articolo 268 inserendo due importanti modifiche. La prima consiste nella previsione in base alla quale, in caso di insolvenza del debitore, può essere proposta istanza di apertura della liquidazione controllata dal creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, nel caso di imprenditore, dal pubblico ministero.

Inoltre non si procede all'apertura della liquidazione controllata, su richiesta del debitore, se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro ventimila.

Di rilievo la seconda modifica relativa alla previsione in base alla quale quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire l'attivo da distribuire ai creditori, neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Con tale disposizione si evita di attivare procedure inutili con connesso vano impiego di risorse umane strumentali e finanziarie.

Il primo intervento sull'articolo 270, prevede che la sentenza che apre la liquidazione controllata produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e precisa che alla liquidazione controllata di società con soci a responsabilità illimitata si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256. Il secondo si concreta nella precisazione, inserita nel comma 2, lettera b) che collega la conferma dell'OCC alla domanda presentata ed è di carattere interpretativo mirando a chiarire che l'OCC in concreto già esiste.

L'articolo 273, relativo alla formazione del passivo, pur se sostituito, conferma l'impianto precedente ed aggiunge un ultimo comma che è volto a disciplinare in modo espresso anche il procedimento di ammissione al passivo delle domande tardive, mutuando l'analoga disciplina prevista nell'ambito della liquidazione controllata (art. 208 CCI).

L'intervento sull'articolo 276, infine, inserisce in materia di chiusura della liquidazione controllata, un opportuno rinvio all'applicabilità a tale procedura, nei limiti della compatibilità, della disciplina dell'articolo 233 CCI.

L'articolo 30 interviene sull'articolo 278 e 281 del CCI.

In particolare la prima modifica operata sull'articolo 278 al comma 1 è di natura testuale, in quanto il termine "procedura concorsuale", in linea con lo spirito della riforma, è sostituita con le espressioni "liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata". La nuova stesura del comma 4 del medesimo articolo, consente di precisare che solo le persone fisiche possono essere ammesse all'esdebitazione e, quindi, con riferimento alla società o ad altro ente collettivo, le condizioni devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. Inoltre, è stato eliminato il termine dei tre anni relativo alla sussistenza dei requisiti per l'esdebitazione perché

incoerente o contraddittorio con le casistiche riportate dall'articolo 280. Infine, il decreto di esdebitazione, ai sensi delle modifiche apportate all'art. 281, comma 1, con il quale divengono inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti, viene iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere, che in tal caso adempie ad un'incombenza d'ufficio collegata ai suoi compiti istituzionali. L'iscrizione è propedeutica alla pubblicità legale delle condizioni del debitore per evitare ulteriori e inutili azioni giudiziarie nei suoi confronti.

L'articolo 31 interviene innanzitutto sulla rubrica della Sezione II della Parte Prima, Titolo V, Capo X, del D.lgs. 14 del 2019, la quale viene sostituita con una nuova dizione che è: "Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato" al fine di rispondere ad una maggiore chiarezza dell'oggetto delle norme. Per quanto concerne, poi, le modifiche all'articolo 282 CCI, si prevede, innanzitutto, al comma 1, che il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista, sia pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia: in tal modo viene colmata una lacuna dovuta ad una mancata adeguata forma di pubblicità e, quindi, di conoscibilità a terzi, di provvedimenti che interessano soggetti che non svolgono attività imprenditoriale. Il comma 2, precisa le cause di preclusione all'ammissione all'esdebitazione, facendovi rientrare in maniera espressa, nonché quelle relative ai casi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, così completando il riferimento a tutti i casi di condotte fraudolente o a condotte di indubbia gravità che abbiano distratto l'attivo o esposto passività inesistenti, indipendentemente da una sentenza di condanna passata in giudicato. Inoltre, viene integrato il comma 3, con la previsione di necessaria comunicazione al pubblico ministero, ai creditori ed al debitore - analogamente al provvedimento di ammissione all'esdebitazione - anche del provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni all'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti. In tal modo si consente al debitore di proporre reclamo alla predetta decisione giudiziaria ai fini della tutela della sua posizione giuridica, mentre gli adempimenti connessi alla prevista comunicazione rientrano tra i compiti istituzionali degli uffici di cancelleria e potranno essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In ultimo, l'intervento sull'art. 283, si realizza con una modifica testuale, modificando la rubrica che diventa "Esdebitazione del sovraindebitato incapiente". Vi è poi, una modifica importante in tema esdebitazione a favore dei debitori incapienti. Vale a dire, in caso di ammissione degli stessi

al beneficio in esame e sussistendo le condizioni di cui al presente articolo, la misura di soddisfacimento dei crediti deve essere pari ad almeno il dieci per cento dell'ammontare "complessivo" dei crediti, senza quindi alcuna valutazione sul grado o, meglio, la percentuale di soddisfacimento individuale di ciascun creditore.

L'articolo 32 interviene sugli articoli, 284 285 e 286 del CCI, in tema di regolazione della crisi o dell'insolvenza di gruppi di imprese.

In primis, per rendere più funzionale lo scopo dell'art. 284 del Codice - in cui si prevede che la domanda di accesso al concordato preventivo o ad un accordo di ristrutturazione possa essere unica per tutte le imprese e che si possa predisporre un piano unitario o piani distinti ma tra loro collegati - si specifica che il beneficio stimato di ciascun creditore delle singole imprese del gruppo deve essere quantificato, anche tenendo conto dei vantaggi compensativi o prevedibili derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese. In tal senso, pertanto, è richiesto al professionista che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o dei piani, anche di esporre le ragioni di maggiore convenienza di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa e la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo. Il professionista è tenuto anche a fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate, sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.

Riguardo alle modifiche di cui all'art. 285, si segnala l'eliminazione dal comma 1 della parola "concordatario" e del riferimento "cessione del magazzino" che, pertanto, non rileva più ai fini di garantire la continuità aziendale, di modo che il soddisfacimento dei creditori derivi in misura prevalente dalla prosecuzione dell'attività d'impresa e dal ricavato proveniente dalla continuità aziendale diretta o indiretta e non dalle scorte presenti in magazzino. Inoltre, ai commi 3 e 4 vi è un adeguamento lessicale, con la sostituzione della parola "società" con la parola "impresa", mentre il comma 5, nella sua nuova formulazione, contiene una precisazione relativa allo strumento - che è individuato nell'opposizione all'omologazione - attraverso il quale i soci possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale dalle operazioni previste nei piani concordatari o concordatari di gruppo. Al fine di accelerare la procedura rendendola più efficiente e funzionale allo scopo nonché di contenere i costi della stessa, la nuova formulazione dell'articolo 286 prevede l'inserimento di una disposizione al comma 7 che stabilisce la nomina di

un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese , mentre , in osservanza ad un principio di conservazione e salvaguardia dei risultati raggiunti, al nuovo comma 8 viene precisato che il concordato di gruppo omologato non può essere risolto o annullato allorché i presupposti della risoluzione o dell'annullamento si verificano nei confronti di una o solamente di alcune imprese del gruppo, fatto salvo il caso in cui l'attuazione del piano risulti significativamente compromessa anche da parte delle altre imprese.

L'articolo 33 interviene sull'articolo 307, comma 1 del C.C.I. relativo all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori e componenti degli organi di controllo della società o dell'ente in liquidazione esercitata dal commissario liquidatore, sostituendo il riferimento non corretto al settimo comma dell'articolo 2476 c.c. con quello più esatto del “primo, sesto, e ottavo” comma del medesimo articolo, sempre in un'ottica di armonizzazione con le previsioni di cui all'articolo 255, di cui si è trattato sopra.

L'articolo 34 reintroduce una disposizione già presente nella legge fallimentare in cui era previsto che anche in caso di risoluzione della liquidazione coatta amministrativa, si applicassero le previsioni di cui agli articoli 228, 229 e 330 del Regio Decreto 267/1942, attualmente articoli 334, 335 e 336 del CCI relativamente ai reati di “Interesse privato del curatore”, “Accettazione di retribuzione non dovuta” e “Omessa consegna o deposito delle cose della liquidazione giudiziale”.

L'estensione della punibilità delle citate condotte è suscettibile di realizzare effetti positivi per la finanza pubblica derivanti dall'applicabilità anche delle sanzioni pecuniarie ad esse connesse in aggiunta alle sanzioni restrittive. Analoga finalità è realizzata con *l'articolo 35* che nel nuovo comma 3 ricomprende tra le ipotesi di falsa attestazione sanzionata penalmente (con la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro) anche la condotta del componente dell'OCC che attesti falsamente che non sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. In tal modo è perseguita una condotta particolarmente grave rispetto agli intenti della riforma, in quanto è diretta a paralizzare la domanda di apertura della liquidazione controllata proposta da un creditore. Vi è in più l'inserimento del corretto riferimento all'articolo 269 che era stato omissso nel testo del decreto originario.

L'articolo 36 interviene sull'articolo 352 del CCI. Nella specie, la disposizione è diretta a correggere una discrasia che la norma originaria creava riguardo alla nomina, nel corso del periodo fino all'istituzione dell'albo di cui all'articolo 356, dei componenti del collegio incaricato della

procedura di allerta. L'eliminazione del riferimento alle lettere a) e b) dell'art. 17, infatti, pone sullo stesso piano tutti i componenti del citato collegio, generalizzando la regola che, invece, faceva riferimento solamente ai membri nominati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa e dal presidente della camera di commercio. Pertanto, tutti i componenti del collegio di cui sopra devono essere individuati tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

L'articolo 37 apporta modifiche agli articoli 356, 357 e 358 del Decreto legislativo 14/2019.

In particolare, viene riformulato il comma 2 dell'art. 356 al fine di precisare che, per assolvere agli obblighi formativi necessari ad ottenere l'iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di allerta di cui al CCI, gli iscritti agli ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro devono documentare la partecipazione a corsi di durata non inferiore a quaranta ore, anziché duecento, come invece richiesto alle altre categorie e come era previsto dall'art. 4, comma 5, lett. b) del decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 2014, fatti salvi gli obblighi di formazione più specifici declinati all'art. 4 comma 5 lett. c) del succitato decreto ministeriale, implicanti un tirocinio semestrale con partecipazione alle singole fasi delle procedure, ai fini dell'acquisizione di competenze più settoriali inerenti l'attività di gestione e controllo delle procedure di liquidazione giudiziale e concordato preventivo, le quali rispetto a quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento, rivestono natura di maggiore complessità. Inoltre, in sede di primo popolamento dell'albo in esame, viene ampliato il novero dei soggetti che possono richiedere l'iscrizione nel medesimo, consentendo ai soggetti che presentano i requisiti richiesti dall'art. 358, comma 1, che dimostrino documentalmente di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore della presente norma, in almeno due procedure nel corso degli ultimi quattro anni, in qualità di curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali ovvero i soggetti di cui all'articolo 352 ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI.

Le modifiche all'articolo 357 del codice riguardano il contenuto delle disposizioni del citato decreto relative alle modalità di sospensione e cancellazione dall'albo sopra detto, volontaria o

disposta dal Ministero della giustizia, anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto a carico degli iscritti e le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

Le modifiche apportate all'art.358, comma 3, riguardano l'esigenza di assicurare che la nomina dei professionisti chiamati dall'autorità giudiziaria a ricoprire il ruolo di curatore, commissario giudiziale e liquidatore avvenga tenuto conto delle esigenze di "rotazione" nell'assegnazione degli incarichi, rispondendo così maggiormente a criteri di efficienza della procedura, di trasparenza nell'assegnazione degli incarichi tenuto conto del numero di procedure aperte in ciascun ufficio giudiziario nell'anno precedente alla nomina, in osservanza ai criteri dettati dall'articolo 5, comma 2 del CCI.

L'articolo 38 riscrive sia la rubrica che l'intero articolo 369 CCI.

Innanzitutto la modifica alla rubrica è relativa al necessario coordinamento delle norme del CCI con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 in materia di attuazione della direttiva europea 2014/59/UE per il risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento in aggiunta alle norme del decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385. Nel corpo della disposizione, pertanto, si sono operate tutte le sostituzioni a livello lessicale per adeguare la terminologia a quella delle nuove procedure delineate dal codice nonché si sono operati gli opportuni emendamenti ed adeguamenti sia riguardo ad alcuni errori materiali sia riguardo ad alcuni difetti di coordinamento tra le modifiche già apportate dalla norma (art. 369 CCI) nella sua versione originaria ed alcune disposizioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; ad alcune disposizioni in materia di competenza nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa e, infine ad alcune disposizioni che rinviano a norme del R.D. n.267/1942.

Il comma 5 del nuovo articolo 369 aggiorna, poi, i riferimenti normativi alla legge fallimentare contenuti nel decreto legislativo n. 180 del 2015. Si introduce, a chiarimento, la disposizione generale che le nuove regole dettate dal nuovo articolo 369 si applicano alle procedure successive all'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 39 contiene le modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Nel caso dell'art. 39 gli interventi sono stati diretti a chiarire quali siano le cause di scioglimento sia delle società di capitali che delle società di persone nonché a puntualizzare le differenze tra organizzazione e gestione societaria, stabilendo che gli assetti organizzativi sono di

competenza esclusiva degli amministratori e che, in caso di liquidazione controllata o giudiziale l'amministrazione del patrimonio e l'esercizio dell'attività liquidatoria sono, invece, di competenza rispettivamente del liquidatore e del curatore; quindi, il rendiconto sulla gestione è consegnato dagli amministratori uscenti ai citati organi della procedura al fine di favorire la continuità della gestione e di agevolare l'attività di questi ultimi per conseguire più efficientemente e efficacemente i risultati attesi con il massimo soddisfacimento per i creditori.

L'articolo 40, contiene modifiche alle norme del codice civile (articoli 2257, comma 1, 2380-bis, comma 1, 2409-novies, comma 1, primo periodo e 2475, comma 1 del codice civile) in materia di assetti organizzativi societari, precisando in particolare, che l'istituzione degli assetti organizzativi spetta in via esclusiva agli amministratori.

L'articolo 41 contiene la clausola d'invarianza finanziaria, con la quale si prevede che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che agli adempimenti connessi si provvederà attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si ribadisce che il presente decreto correttivo è diretto a puntualizzare ed armonizzare gli adempimenti già previsti nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ottimizzando le modalità di attuazione nonché l'efficienza e l'efficacia delle singole disposizioni.

In tal senso, si conferma quanto già indicato in premessa, circa l'assenza di profili di onerosità per la finanza pubblica o ricadute negative sulle spese di giustizia, atteso il ridotto impatto dell'intervento normativo e la natura istituzionale degli adempimenti giudiziali contemplati.

L'articolo 42 disciplina l'entrata in vigore del presente provvedimento che coincide con l'entrata in vigore prevista dall'articolo 389, comma 1 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ad eccezione delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma 1 e 2 e 40, in quanto modificativi di disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza già vigenti che, invece, seguendo la regola ordinaria, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

A titolo esemplificativo, il prospetto riepilogativo che segue, riassume la natura di ciascuna modifica intervenuta sulle disposizioni del CCI, secondo la classificazione delle quattro macro-aree di cui si è fatto cenno in premessa.